

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Provincia di Livorno)

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C.
N. _____ DEL _____

PIANO REGOLATORE DEL PORTO TURISTICO

NORME TECNICHE ATTUATIVE

Adeguate alle prescrizioni Regionali di cui
all'atto G.R.T. n. 4301 del 30.10.1995

IL SINDACO
Gianfranco Simoncini



CAPO I - OGGETTO

ART. 1 - STRUMENTI URBANISTICI E LORO ATTUAZIONE

Il piano Regolatore del porto Turistico (P.R.P.T.) attua le previsioni del P.R.G.C., disciplina la destinazione d'uso delle aree e il loro dimensionamento, individua e localizza i principali servizi afferenti il Porto Turistico.

Il progetto esecutivo dovrà tener conto dei disposti della Legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme e delle disposizioni emanate da Autorità competenti purché non in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. e del presente P.R.P.T.

Contemporaneamente all'inizio dei lavori della struttura portuale dovranno essere presi accordi con la Soprintendenza Archeologica di Firenze sulle modalità di asportazione delle testimonianze paleontologiche sulla banchina di arenaria o la loro eventuale possibilità di conservazione in sito. Tutto ciò in forza della nota della Soprintendenza Archeologica del 29.03.1994.

Tutte le operazioni di asportazione, musealizzazione saranno a carico del concessionario.

CAPO II - DESTINAZIONI D'USO E STANDARDS URBANISTICI


ART. 2 - CONTENUTI DELLA DISCIPLINA URBANISTICA SULLE DESTINAZIONI D'USO E STANDARDS URBANISTICI

Nel presente Capo e' contenuta la disciplina in ordine ai seguenti punti:

- 1) Viabilita' d'accesso
- 2) Servizi portuali
- 3) Specchio acqueo
- 4) Aree a terra
- 5) Parcheggi e viabilita' interna
- 6) Reti tecnologiche

ART. 3 - VIABILITA' D'ACCESSO AL PORTO

Indicata in cartografia con il simbolo




Come previsto dal vigente P.R.G.C., l'allacciamento della zona portuale alla viabilita' principale avverra' mediante una bretella di raccordo tra l'estremita' nord di Viale Trieste (zona Baia di Crepatura) e l'incrocio tra via Berti Mantellassi e via Champigny.

Tale bretella avra' le caratteristiche prescritte all'Art. 24 del P.R.G.C. (larghezza minima della sede stradale 12,00 m; corsie non inferiori a m. 3,50; raggio di curvatura minimo 24,00 m) e sara' dotata di area di parcheggio protetto della capacita' di circa 100 posti auto in corrispondenza del suo tratto terminale verso la baia di Crepatura.

Il Porto sara' collegato alla suddetta estremita' di Viale Trieste con un tronco stradale, che dara' accesso all'ingresso del Porto, avente le caratteristiche della bretella di cui sopra.

ART. 4 - AREE DEI SERVIZI PORTUALI.

Indicate in cartografia con il simbolo



Entro tali aree troveranno localizzazione le strutture ed i servizi di seguito indicati destinati a funzioni di supporto del Porto Turistico indicate con le rispettive tipologie.

Le presenti disposizioni recano la disciplina concernente le diverse destinazioni per standards, le caratteristiche ed i parametri tipologici delle diverse strutture e servizi.

La attuazione di tali previsioni, compresa la esatta individuazione delle specifiche localizzazioni e dimensionamento in rapporto alle specifiche prescrizioni di ciascun standard e destinazione previste dalle presenti norme e da quelle regionali, sara' effettuata con il progetto esecutivo delle opere.

La progettazione esecutiva si atterra' comunque alle previsioni risultanti dalla cartografia di P.R.P.T., salva la possibilita' di adeguamenti, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessari per il migliore inserimento delle opere in sede di sviluppo progettuale.

In particolare, onde evitare un eccessivo proliferare di piccole entita' edificative, e' raccomandato che alcune di tali funzioni (ad es. servizi igienici, pronto soccorso, etc.) vengano accorpati fra di loro o trovino posto in edifici della zona commerciale o in

aree contigue, purché nel rispetto delle distanze massime (ove previste) dalle relative utenze.

Nel dettaglio le funzioni previste per questa zona sono:

a) SERVIZI IGIENICI

Indicati con la lettera A

Il numero degli apparecchi igienici nei servizi da prevedere in funzione dei posti barca deve essere almeno:

	Uomini	Donne
WC	1 ogni 50 p.b.	1 ogni 75 p.b.
ORINatoi	1 ogni 75 p.b.	
LAVABI	1 ogni 50 p.b.	1 ogni 75 p.b.
DOCCE	1 ogni 100 p.b.	1 ogni 200 p.b.

I servizi igienici debbono essere riuniti in gruppi in maniera da servire le varie zone del Porto. La distanza di ciascun gruppo dal posto barca più lontano della sua zona non può superare i 250 m.

Ogni gruppo dei servizi dovrà prevedere un servizio igienico idoneo a portatori di handicap, i cui apparecchi saranno da computarsi agli effetti dei totali sopra richiesti.

In ogni gruppo di servizi deve essere installata una vasca per lavaggio biancheria o lavatrice elettrica a gettoni.

b) PRONTO SOCCORSO (Sala Medicazione)

indicato con lettera B

Sarà previsto un locale idoneo, della dimensione minima di 30 mq, di facile accesso sia dai pontili che dall'ingresso

principale del porto, dotato di cassetta di pronto soccorso, con servizio espletato da un infermiere diplomato 8 ore su 24 e con un medico reperibile a chiamata.

c) DIREZIONE DEL PORTO

indicate con la lettera C

Sara' dimensionata in funzione delle esigenze tecniche e amministrative e di sicurezza del porto.

L'edificio potra' ospitare anche i locali per: la delegazione della Marina Mercantile, la Finanza, la Stazione Carabinieri, con dimensionamento secondo le rispettive esigenze; le suddette funzioni potranno anche essere dislocate negli edifici della zona commerciale.

La superficie utile coperta sara' di almeno 150 mq; l'edificio potra' essere sviluppato su un massimo di tre piani fuori terra oltre al volume tecnico adibito a torre di controllo (qualora quest'ultima venisse integrata nel fabbricato).

L'altezza netta utile dei locali sara' di almeno 2,70 m; l'altezza totale del fabbricato (eccettuato il volume tecnico dell'eventuale torre) non sara' superiore a 10,20 m, misurati all'estradosso dell'ultimo solaio.

d) AREA DELLE ATTREZZATURE CANTIERISTICHE

indicata con la lettera D

E' l'area, assimilata alle aree destinate agli insediamenti artigianali, che ospitera' le attivita' di officina, di alaggio e rimessaggio delle imbarcazioni nonche' di manovra dei mezzi di servizio.

In ottemperanza alla prescrizione di cui alla Delibera G.R.T. n. 4301 del 30.10.1995 le attrezzature cantieristiche non potranno comunque superare i limiti fissati con deliberazione G.R.T. n. 11801 del 9.12.87 che risultano cosi' indicati:

- I volumi che si realizzeranno non potranno superare i seguenti limiti e vincoli:*
- La superficie max ammessa riferita alla sola area delle attrezzature cantieristiche e' pari a mq. 300;*
- L'altezza max consentita e' pari a ml. 3,60 misurata dalla quota della banchina all'estradosso del solaio di copertura;*
- I materiali ed i colori dovranno essere scelti in maniera organica con il complesso delle attivita' edilizie previste;*
- Per l'alloggiamento dei mezzi meccanici necessari per il sollevamento dei natanti non vengono posti limiti se non quelli connessi alla sicurezza dell'alloggiamento.*

E' prevista la suddivisione delle volumetrie costruibili per i settori destinati rispettivamente alle lavorazioni d'officina (e relativi uffici e servizi, all'alloggiamento dei mezzi necessari per il sollevamento dei natanti ed al ricovero dei mezzi nautici in riparazione.

L'altezza utile netta sottocatena dei locali officina sara' di almeno 3,60 m, l'altezza massima ammessa e' di m. 9,00. Sono consentite deroghe per l'alloggiamento dei mezzi di sollevamento e per lo svolgimento delle attivita' produttive proprie del cantiere (ricovero dei natanti in riparazione).

Nell'area in esame, andranno soddisfatti gli standards previsti dal P.R.G. Comunale per le suddette zone.

- e) SERVIZI DI DEPOSITO E RIFORNIMENTO DEI CARBURANTI
Indicati con la lettera E

E' l'area, situata alla testata del molo sottoflutto, dove sara' organizzata la stazione di rifornimento portuale e comprendera': il parco serbatoi, eventuali locali per il deposito dei lubrificanti, il chiosco degli addetti al rifornimento, le colonnine di distribuzione e la relativa banchina d'ormeggio.

L'ingombro massimo in pianta del deposito e della stazione non potra' essere superiore a 180 mq.

L'altezza massima consentita dei volumi fuori terra e' stabilita in m. 3,00 lordi; l'altezza netta dei locali dovra' essere di almeno 2,40 m.

Nell'area dovra' essere previsto un impianto per la sostituzione olii motore e un impianto per l'estrazione delle acque di sentina che potra' in alternativa essere dislocato presso il Cantiere Navale. I reflui relativi dovranno essere raccolti e avviati successivamente agli appositi consorzi di smaltimento.

Potranno essere previste sia un'ulteriore zona d'ormeggio (dotata delle necessarie colonnine di distribuzione) sul lato esterno del molo sottoflutto (lato avamposto) per il rifornimento durante l'alta stagione - quando le condizioni meteomarine lo consentono - nel rispetto della L.R. n. 61 del 31.10.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

f) **SERVIZI DI RICEVIMENTO**

Indicati con la lettera F

Saranno localizzati in area funzionale all'ingresso del porto; essi comprendono i locali di sosta per gli ormeggiatori e la torre di controllo (qualora non dislocata sul fabbricato Direzione del porto), di altezza commisurata alle esigenze di visibilita', sicurezza e assistenza alle imbarcazioni.

La superficie massima coperta occupata da tali locali non potrà eccedere i 50 mq; l'altezza netta dei locali dovrà essere di almeno 2,40 m.

In sede di progetto esecutivo, qualora lo consiglino le esigenze gestionali, in questa stessa collocazione potrà trovare posto la direzione del Porto con dimensionamento per essa previsto (come illustrato al precedente punto c).

g) LOCALI DI SERVIZIO ANNESSI AL PORTO

Indicati con la lettera G

Sono quei locali ricavati per esigenze costruttive (geometria del manufatto paraonde) nella parte interna del molo sopraflutto o ad esso addossati. Essi saranno destinati a locali di servizio annessi al porto e a ripostigli e box auto pertinenziali ai posti barca.

Ulteriori locali con le medesime destinazioni potranno essere previsti sul molo di sottoflutto.

Che i suddetti locali di servizio annessi al porto (ripostigli e box auto) siano di numero non superiore ai posti barca previsti nella parte interna del molo corrispondente.

h) AREE DI BANCHINA

Indicate con la lettera H

Sono le aree sviluppantesi lungo il molo sopraflutto, il molo sottoflutto e il rilevato di riva, che bordano lo specchio acqueo del porto destinate all'ormeggio delle imbarcazioni e/o dalle quali origineranno i pontili d'ormeggio. La loro

altezza dal l.m.m. variera' da m. 1,10 a m. 1,40 in funzione della dimensione delle barche ormeggiate.

E' consentito destinare le aree di banchina a sede della viabilita' secondaria interna il cui piano carreggiabile dovra' avere la larghezza minima di 6,00 m se a doppio senso di marcia e di 5,00 m se ad unico senso di marcia. Comunque dovra' essere individuata una striscia della larghezza minima di 1,20 m dal filo dello specchio acqueo che sara' esclusivamente pedonale.

Nelle aree di banchina, per una striscia di 6 m dal filo mare, e' tassativamente esclusa la destinazione a parcheggio; la sosta sara' ammessa per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico.

La progettazione esecutiva prevedera' lungo le banchine le necessarie canalizzazioni, di facile accesso e ispezionabilita', per la posa in opera dei cavi e delle tubazioni di adduzione dei servizi tecnologici. In queste aree (ove previsto l'ormeggio diretto) saranno dislocati: i punti di distribuzione e/o le torrette di servizio per gli allacci delle imbarcazioni a tali servizi; le bitte e gli anelli d'ormeggio.

Lungo le banchine ed i pontili saranno altresì predisposte le attrezzature di soccorso nonché le postazioni antincendio, così come previsto dalla D.C.R.T. n. 123 del 16.2.1985.

i) **GUARDIOLA**

Indicata con la lettera I

E' il fabbricato ad un solo piano fuori terra destinato ai Sorveglianti; esso sara' collocato in adiacenza all'ingresso

carrabile del porto e controllera' gli accessi dei veicoli (nonche' dei pedoni nelle ore notturne) all'area recintata del porto.

Oltre ai Sorveglianti l'edificio potra' ospitare il posto di controllo della dogana.

La superficie coperta massima sara' di 70 mq; l'altezza utile netta dei locali non potra' essere inferiore a 2,70 m; l'altezza totale del fabbricato non sara' superiore a 3,30 m.

ART. 5 - SPECCHIO ACQUEO.

Indicato in cartografia con il simbolo



Il molo sopraflutto ed il molo sottoflutto definiranno lo specchio d'acqua del porto e il relativo avamporto destinati all'ormeggio e alla manovra delle imbarcazioni da diporto.

Rispetto a quanto indicato in cartografia i moli suddetti e le relative scogliere di protezione, nel rispetto dei punti di radicamento a terra e senza modificare sostanzialmente lo specchio acqueo, in fase esecutiva potranno essere soggetti a messe a punto planimetriche, anche conseguenti all'applicazione delle raccomandazioni delle Autorita' preposte.

In particolare l'imboccatura del porto sara' verificata in modo da garantire una soluzione d'accesso piu' funzionale, cosi' come gia' raccomandato dalla C.R.T.A. nel parere espresso nella seduta del 28.02.1990 (recepito nella delibera della G.R. n. 3032 del 09.04.1990).

L'H massima della diga foranea dovra' essere contenuta in mt. 7,50, fatto salvo i rilievi naturali, sporgenze necessarie ad impedire il deflusso delle acque all'interno della diga.

La superficie dello specchio acqueo sara' organizzata con un conveniente numero di pontili (fissi o galleggianti) delle dimensioni e disposizioni tali da ospitare imbarcazioni da diporto oltre i 7 m per complessivi 650 posti barca.

I pontili saranno attrezzati, come le banchine d'ormeggio, con: canalizzazioni per le linee di adduzione dei servizi tecnologici; punti di distribuzione o torrette di servizio per gli allacci delle imbarcazioni; bitte ed anelli d'ormeggio; il tutto opportunamente dislocato in relazione alla distribuzione dei posti barca.

I pontili saranno riservati ad un transito esclusivamente pedonale.

La disposizione degli ormeggi alle banchine ed ai pontili dovra' essere idonea a garantire la facile accessibilita' ai singoli posti barca e la piu' corretta circolazione delle imbarcazioni.

L'ormeggio riservato ai transiti sara' pari al 10% della lunghezza totale destinata ad ormeggio lungo le banchine e pontili cosi' come definito dalla Capitaneria di Porto; esso sara' disponibile alle stesse categorie di imbarcazioni previste nella parte privata del porto.


ART. 6 - AREE A TERRA

Nell' area pressoché rettangolare delimitata: a nord-est dai confini delle proprietà retrostanti l'area demaniale, a sud-ovest dalla banchina di riva, a nord-ovest e a sud-est da aree dei

servizi portuali (zona ingresso, banchina di riva, area di cantiere) troveranno posto alcune funzioni complementari al Porto Turistico propriamente detto, come nel seguito specificato.

a) area commerciale

Indicata in cartografia con il simbolo



L'area avra' la superficie massima di 9.000 mq; le destinazioni d'uso consentite sono: esercizi commerciali, artigianato al servizio della nautica, Circolo Nautico con foresteria nonche' piazze, porticati, loggiati, terrazze afferenti al sistema di collegamento di cui al successivo punto c).

La superficie totale utile massima dei fabbricati sara' di 3750 mq (esclusi i suddetti porticati, loggiati e terrazze) distribuite su due piani fuori terra, come risultera' dal progetto esecutivo.

La destinazione d'uso a Circolo Nautico non potra' eccedere i 750 mq. di cui un massimo di 500 mq potranno essere destinati a foresteria (tali superfici si intendono comprese nel totale suddetto di 3.750 mq.).

b) viabilita' principale interna e parcheggi

Indicata in cartografia con il simbolo



La viabilita' principale colleghera' l'ingresso del porto con la zona commerciale, il cantiere navale e la radice del molo sopraflutto.

La larghezza della carreggiata sara' di 7,00 m con almeno un marciapiede laterale di 1,50 m di larghezza.

La dotazione di parcheggi previsti dagli standards nautici sara' di almeno 1,25 posto auto per ogni posto barca. Gran parte dei suddetti posti auto sara' collocata in quest'area, con accesso diretto dalla viabilita' principale, sia all'aperto (opportunamente piantumati e/o con coperture leggere, anche parziali), sia in box ricavati sotto alla terrazza di cui al successivo punto c).

Il saldo necessario al raggiungimento degli standards potra' collocarsi, nel rispetto dei fabbisogni delle utenze relative, al di fuori di quest'area ma all'interno dell'area portuale ed in particolare nelle "aree dei servizi portuali" definite all'art. 4 sia all'aperto (fermo restando il divieto di realizzazione di parcheggi sulle aree di banchina, intese come una striscia di m 6 dal filo mare della banchina stessa) sia nei locali descritti all'art. 4 punto g).

E' vietato il parcheggio sulla diga foranea e dovra' essere previsto, su tale opera un sistema di rallentamento della velocita' dei veicoli (dissuasione) e idonee corsie di emergenza.

c) sistema di collegamento

Indicato in cartografia con il simbolo



Tale sistema di collegamento, insieme alle aree ad esso afferenti, e' compreso nell'ambito contraddistinto dalla seguente perimetrazione: ----- Esso avra' la superficie minima di 6000 mq e raccordera' il tessuto cittadino con la zona commerciale di cui al precedente punto a) e quindi con il Porto; sara' realizzato mediante una fascia, a ridosso e lungo tutto il fronte delle recinzioni delle proprieta' confinanti con l'area demaniale, della

larghezza compresa tra 12 e 25 m, la cui sezione tipo e' costituita da:

- una passeggiata contigua al suddetto confine tra le proprieta' private e le aree demaniali, alle quote comprese tra + 3,20 m e + 2,80 m sul l.m.m. (dalla Baia di Crepatura ai Bagni Trieste);
- una terrazza, con quota massima non superiore a + 4,35 m sul l.m.m. sviluppantesi parallelamente alla banchina di riva. Tale terrazza non dovra' necessariamente essere continua, ma potra' articolarsi in piu' superfici a mo' di belvedere intervallati da aree verdi. Sotto tale terrazza potranno essere ricavati parte dei posti auto a servizi delle imbarcazioni.
- un'area tenuta a giardino intermedio che costituisce anche zona di raccordo tra la passeggiata e la terrazza, (o i belvedere).

La superficie di calpestio della passeggiata, che sara' essenzialmente pedonale, con transito consentito solo ai mezzi di soccorso e servizio, dovra' avere uso pubblico con libero accesso ai fine di costituire un'area attrezzata di servizi relativi alla sosta e al soggiorno temporaneo e di continuita' della passeggiata a mare attualmente esistente.

Sul sistema di collegamento sono ammesse solamente attrezzature di arredo urbano.


Le aree afferenti al sistema di collegamento sono costituite da piazze e piazzette, porticati, loggiati, terrazze e camminamenti sopraelevati, citati al precedente punto a), di *uso pubblico*; tali aree, insieme al sistema di collegamento, hanno lo scopo di mettere in comunicazione la citta' con il

porto, garantendo la permeabilita' del tessuto urbano retrostante (e della suddetta passeggiata) con le strutture edilizie antistanti e con la banchina, al fine di assicurare un coerente inserimento morfologico e ambientale del Porto Turistico con il sistema urbano e paesaggistico della terra ferma, creando spazi di aggregazione e socializzazione.

Le modalita' e le caratteristiche d'uso del sistema di collegamento e delle aree ad esso afferenti, ai sensi del presente articolo, saranno disciplinate da una specifica Convenzione, che prevedera' che all'interno della zona commerciale sia garantito l'uso pubblico della piazza, porticati, loggiati afferenti il sistema di collegamento con il tessuto urbano sovrastante, nonche' l'accesso al porto e la libera circolazione pedonale.

ART. (7) - RETI TECNOLOGICHE

Le reti dei servizi tecnologici del porto dovranno essere opportunamente allacciate alle rispettive reti urbane. Tali allacciamenti, compresi locali ed i manufatti necessari, saranno preferibilmente dislocati nell'area tecnologica nella zona sud-est del porto indicata con il simbolo



Essi dovranno essere realizzati interrati o seminterrati al di sotto del sistema di collegamento di cui all'Art. 6, punto c); qualora, per cause tecniche insuperabili, tali soluzioni risultino impraticabili, la realizzazione di volumi fuori terra dovra' avvenire tenendo conto dei fattori di sicurezza, di accessibilita' dei mezzi di servizio, nonche' dei fattori ambientali, agendo sulla scelta dei materiali, dei colori e di elementi vegetazionali complementari.

Gli allacciamenti dei sistemi elettrico, telefonico, idrico e del gas alle reti delle rispettive Società erogatrici saranno realizzati secondo le norme impartite dalle Società stesse.

In particolare potrà essere necessario prevedere:

- per l'impianto elettrico: una o più stazioni di trasformazione;
- per l'impianto idrico: uno o più serbatoi d'accumulo dimensionati in modo da garantire la continuità d'utenza, in modo compatibile con le esigenze dell'Ente erogatore;
- per l'impianto gas: una centralina di misura e/o di decompressione.

Saranno previsti due distinti sistemi fognanti: per le acque nere e per le acque pluviali.

La rete fognante nera collegherà tutte le utenze dei servizi igienici, della zona commerciale/artigianale, della direzione del porto, del cantiere, dei gruppi servizi ad uso delle imbarcazioni (compresi i gruppi dislocati sul molo sopraflutto) nonché il punto di estrazione delle acque luride dalle barche più oltre indicato.

Tale rete sarà allacciata alla condotta urbana di smaltimento mediante idonea stazione di sollevamento; tale stazione comprenderà una vasca d'accumulo delle acque luride dimensionata in modo da eliminare le punte, rendendo così il conferimento compatibile con le capacità di deflusso della condotta comunale.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti solidi e liquidi nello specchio d'acqua del porto.

Fermo restando le disposizioni ed i divieti di cui al presente capoverso dovrà essere previsto per le imbarcazioni un punto di estrazione delle acque luride e delle acque di sentina.

La rete fognante bianca raccoglierà le acque pluviali e le recapiterà in mare all'interno e/o all'esterno del bacino portuale. Tale rete, nella zona cantieristica e nella zona bunkeraggio, sarà dotata di un sistema di separazione per le acque di prima pioggia contenenti residui oleosi.

CAPO III - STANDARDS NAUTICI

ART. 8 - DOTAZIONI E SERVIZI DEL PORTO

Il porto dovrà essere dotato dei servizi appresso elencati:

- 1) Approvvigionamento idrico
- 2) Raccolta rifiuti solidi
- 3) Illuminazione ed energia elettrica
- 4) Rete antincendio
- 5) Radio assistenza
- 6) Rifornimento carburante
- 7) Mezzi di salvataggio
- 8) Impianto telefonico
- 9) Scalo di alaggio, scivoli e mezzi di sollevamento

ART. 9 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEI SERVIZI A RETE

Nel redigere il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del porto oltre ai disposti di cui agli articoli precedenti, dovranno essere soddisfatte anche le caratteristiche tecnologiche principali di seguito elencate:

- APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

I punti di presa non potranno essere posti ad una distanza maggiore di 20 m dalle imbarcazioni ormeggiate. Le tubazioni dovranno essere di materiale idoneo per l'uso potabile.

- RIFIUTI SOLIDI

I contenitori dovranno essere lavabili, muniti di coperchio a tenuta, dimensionati per la capacità non inferiore a 25 litri ogni posto barca servito.

- ILLUMINAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA

L'impianto di illuminazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme CEI, la distribuzione dei punti luce

dovra' essere tale da garantire l'agevole circolazione viaria e pedonale nonche' l'accesso ai servizi.

Comunque non potra' essere ammessa una distanza tra punti luce maggiore di ml 30,00.

Nelle colonnine o punti di distribuzione, disposte sulle banchine e sui pontili, sara' erogata corrente elettrica a 220 V e a 50 HZ di frequenza (con possibilita' di distribuzione a 380 V per le imbarcazioni di maggiore dimensioni).

RETE ANTINCENDIO

L'alimentazione delle postazioni antincendio con acque di servizio (dolce o salata) sara' assicurata da apposita condotta e da idonea pompa.

L'impianto antincendio sara' conforme alle disposizioni impartite dal competente Comando dei VV.FF.

RADIO ASSISTENZA

Il porto di Rosignano dovra' essere dotato di un adeguato impianto di radio assistenza alle imbarcazioni da diporto in VHF o in CB.

ART. 10 - RIFORNIMENTO CARBURANTI

La stazione di rifornimento, prevista all'art. 3 e), dovra' poter erogare i vari tipi di carburante (gasolio, benzina super, miscela).

Essa dovra' essere provvista di presa a terra, da collegarsi con lo scafo utente durante le operazioni di rifornimento, ad evitare che eventuali cariche di elettricita' statica createsi possono essere causa di deflagrazioni e di incendio.

A tale scopo la stazione stessa dovra' essere dotata di adeguati mezzi antincendio (estintori a schiuma, a CO2 o a polvere).

ART. 11 - MEZZI DI SALVATAGGIO

Lungo le banchine e lungo i pontili saranno disposti salvagenti, muniti di sagola, e scale di soccorso in numero adeguato e comunque non meno di un gruppo ogni darsena.

ART. 12 - IMPIANTO TELEFONICO

Dovranno essere previsti sufficiente numero di posti telefonici pubblici.

ART. 13 - SCALO DI ALAGGIO, SCIVOLI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Il porto dovra' essere dotato di uno scalo di alaggio dimensionato in funzione dello standard medio della flotta ospitata. In alternativa possono essere previsti opportuni mezzi meccanici di adeguata potenza per il sollevamento dei natanti, in condizioni di sicurezza. Tali attrezzature saranno dislocate nella zona adibita a cantiere navale.

Inoltre dovra' essere prevista l'installazione di uno scivolo di tipo fisso o galleggiante per i natanti carrellabili; tale scivolo potra' essere realizzato nelle zone contigue al Porto, a Nord o a Sud, onde facilitare l'accesso ad automezzi e carrelli.

Nelle vicinanze di tale scivolo potranno essere previsti locali di servizio a supporto dell'attivita' nautica.